



CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 11 DEL 11/03/2020

OGGETTO: PROVVEDIMENTO PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID/2019 (CORONAVIRUS) SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO, da ultimi, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

PRESO ATTO che il D.L. n. 6/2020 menzionato all'art.3, comma 2 prevede: "*2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*"

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 6 e n. 7 del 6 marzo 2020, n. 8 dell'8 marzo 2020 e n. 10 del 10 marzo 2020;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "*5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le*

ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

RILEVATO dai provvedimenti sin qui adottati dal Governo e dalla Regione, che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali, mantenendo la distanza tra i soggetti e, in particolare, evitare in ogni modo assembramenti di persone, costituenti la principale fonte di diffusione massima del virus;

DATO ATTO

- che, con ordinanza n. 10 del 9/03/2020, è stato costituito il C.O.C. della Città di Capri, con funzione anche di monitoraggio della piena attuazione di tutte le misure indicate dal Governo e dalla Regione per prevenire e contrastare la diffusione del virus
- che, nell'ambito dell'incontro operativo del C.O.C., tenutosi nella serata del 10/03/2020, a seguito dell'attività di monitoraggio compiuta nel corso della giornata, sono emerse le seguenti criticità:
 - l'arrivo contemporaneo, attraverso le prime navi e aliscafi del mattino, di centinaia di persone provenienti da altri comuni, principalmente impegnate in attività di edilizia, comporta assembramenti ai punti di sbarco, nonché assembramenti nelle attese per accedere ai servizi di trasporto pubblico;
 - analoga situazione di assembramento si riscontra negli orari di rientro pomeridiani;
 - assembramenti di persone si riscontrano anche nei pressi dei cantieri e nei pressi dei pochi bar e punti di ristoro aperti in concomitanza degli orari della pausa pranzo;
 - nonostante l'attività congiunta della polizia municipale e della protezione civile tali flussi e assembramenti risultano difficilmente controllabili
 - agli operatori della C.O.C. sono state segnalate dai fruitori dei servizi di trasporto marittimo, situazioni di particolare affollamento dei mezzi, in particolare al mattino, che non consentono nella disposizione interna dei passeggeri di mantenere adeguata distanza

RILEVATO che il Comandante del Corpo di Polizia Municipale ha comunicato con nota prot. n. 5881 del 11/03/2020, corredata di documentazione fotografica, che, in relazione al DPCM del 9 Marzo 2020: “[...] *il personale proveniente dalla terraferma non risulta garantire il distanziamento sociale previsto dal citato Decreto, in particolare sono evidenti situazioni di assembramento in occasione degli imbarchi e degli sbarchi*”;

PRESO ATTO che le recenti misure adottate dal Governo consentono gli spostamenti in caso di documentate esigenze lavorative;

DATO ATTO che l'attività edilizia nel territorio di Capri è particolarmente intensa proprio in questo periodo, poiché, in ragione dell'approssimarsi della stagione turistica, si concentra l'esecuzione della maggior parte degli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia alle strutture commerciali ed alberghiere di prossima apertura stagionale, sia agli immobili privati e alle opere pubbliche, non consentiti sul territorio negli altri periodi dell'anno con l'avvio dei flussi turistici;

RILEVATO, tuttavia, che, nel caso specifico dell'Isola di Capri, lo svolgimento dell'attività edilizia, che comporta spostamenti di massa e contestuali di un gran numero di lavoratori di diversa provenienza impegnati in tale attività, non consente la piena attuazione delle fondamentali misure di prevenzione indicate dal Governo;

INDIVIDUATO in tale attività la principale fonte nel momento contingente di maggiore afflusso di persone sul territorio isolano che determina situazioni di assembramento agli imbarchi, agli sbarchi e nella fruizione dei servizi di trasporto e di ristorazione che rendono non attuabile la fondamentale misura di prevenzione del distanziamento sociale, come accertato nei giorni scorsi ed anche oggi;

RITENUTO che l'unico modo per consentire una piena ed efficace attuazione della fondamentale misura di prevenzione del distanziamento sociale risulta essere, nella situazione specifica, sospendere l'attività edilizia nel periodo indicato dal DPCM del 9/03/2020 e cioè fino al 3 Aprile 2020, al fine di evitare gli spostamenti delle maestranze impegnate;

VALUTATO, altresì, che le attività edilizie potranno riprendere al cessare della fase critica di emergenza sanitaria, e ciò facendo salvo fin d'ora ogni determinazione da parte dell'Amministrazione comunale di eventualmente estendere il periodo temporale per lo svolgimento di tutti gli interventi edilizi oltre quello attualmente stabilito;

CONSIDERATO, altresì, che il contesto particolare dell'isola di Capri richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio connesse in particolare a:

- le ridotte risorse umane sul territorio e, in particolare, l'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Capri che non permettono un'efficace e scrupolosa attività di sorveglianza di attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi per numeri superiori di presenze sul territorio;
- la presenza sull'isola di un presidio ospedaliero di piccole dimensioni, con una ridotta misura dei posti di isolamento, potrebbe non garantire una idonea gestione ed assistenza in caso di diffusione dell'epidemia;
- le oggettive difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l'isola, anche tenuto conto delle possibili condizioni meteo marine avverse, ancor più aggravate in ipotesi di trasporto speciale di eventuali pazienti risultati positivi al COVID- 19, tra l'altro non trasportabili con elisoccorso;

RITENUTO che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione logistica collegata ai trasporti via mare, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della

sanità pubblica, e i sensi del combinato disposto dell'articolo 3 comma 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n 6, e dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento , anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

ORDINA

di sospendere AD HORAS e fino al 3 aprile 2020 le attività edilizie pubbliche e private per tutti i cantieri operanti nel territorio comunale dove è presente almeno un lavoratore non residente nel comune di Capri o di Anacapri;

Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica, di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori;

AVVISA

I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 di cui all'art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000.

In ogni caso per l'ipotesi di inosservanza del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria, per gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ed ogni ulteriore provvedimento e sanzione previsto dalla normativa vigente;

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Capri e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento venga comunicato:

- Alla prefettura UTG di Napoli
- Alla A.S.L Napoli 1 Centro
- Al Commissariato P.S. Capri
- Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Capri
- All'Ufficio circondariale marittimo
- Alla Regione Campania
- Alla Città Metropolitana di Napoli
- Alla Unità di crisi regionale

Capri ,li 11/03/2020

Il Sindaco
Dott.Marino Lembo
Atto sottoscritto digitalmente